



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

**PROT. N. 51328 DEL 13 APRILE 2015**

### REGIONE PIEMONTE

Direzione per la competitività del sistema regionale  
Promozione, sviluppo e disciplina dell'artigianato

*Trasmesso a mezzo posta elettronica certificata  
artigianato@cert.regione.piemonte.it*

**Oggetto: Attività di tintolavanderia. Problematiche interpretative in materia sanzionatoria.**

Con distinti messaggi di posta elettronica del 30 e 31 marzo u.u.ss., sono stati richiesti alla scrivente Direzione chiarimenti in ordine alla disciplina degli aspetti sanzionatori previsti dalla normativa concernente l'attività professionale di tintolavanderia.

Come noto, la disciplina dell'attività di tintolavanderia è stata introdotta in Italia con la legge 22 febbraio 2006, n. 84, nonché per gli aspetti di competenza con le normative regionali attuative.

L'articolo 5 della legge reca le norme che regolamentano l'irrogazione delle sanzioni amministrative: il primo comma, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa iscrizione nell'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese, stabilisce che «*nei confronti di chiunque svolge le attività e i servizi disciplinati dalla presente legge in assenza di uno o più requisiti richiesti o in violazione dei principi e dei criteri previsti, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni*». La lettera a) del successivo secondo comma dispone che questo Ministero, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, stabilisca i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle Regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse.

Tale ultima previsione normativa non è stata ad oggi attuata. Ciò nondimeno, si ritiene che l'articolo 5 rechi disposizioni immediatamente precettive.

Il già citato primo comma per un verso reca l'espressa indicazione tanto delle condotte illecite soggette alla sanzione amministrativa («*chiunque svolge le attività e i servizi disciplinati dalla presente legge in assenza di uno o più requisiti richiesti o in violazione dei principi e dei criteri previsti*»), quanto dei limiti edittali della sanzione («*per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro*»), mentre per altro verso stabilisce che l'irrogazione delle sanzioni debba avvenire «*da parte delle autorità competenti (...) secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689*».



Ai sensi del disposto dell'articolo 13, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la competenza all'accertamento della violazione cui consegue l'irrogazione della prevista sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro è attribuita alle amministrazioni addette al controllo sull'osservanza delle disposizioni alla cui violazione è ricondotta la sanzione stessa. Il successivo quarto comma integra la previsione normativa stabilendo con norma di chiusura che *«all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria»*.

Nella fattispecie in esame l'espletamento delle funzioni amministrative spetta certamente ai Comuni, stabilendo esplicitamente in tal senso tanto il disposto del primo comma dell'articolo 3 della legge 84/2006, quanto il quarto comma dell'articolo 13-bis della legge della Regione Piemonte 30 dicembre 2009, n. 38, come introdotto dall'articolo 34, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8. E' appena il caso di rilevare che entrambe le statuizioni normative risultano pienamente in linea con l'articolo 118 della Carta costituzionale.

Quanto ai criteri per l'effettiva determinazione dell'entità della sanzione da irrogarsi a fronte delle singole condotte illecite, si ritiene che la mancata emanazione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 5, comma 2, lettera a) della legge 84/2006 non costituisca un impedimento rispetto alla immediata vigenza del regime sanzionatorio previsto dalla norma nazionale.

Se certamente i limiti minimi e massimi della sanzione individuati dal legislatore configurano uno spazio edittale ampio entro il quale collocare la misura della sanzione pecuniaria da irrogare – e certamente sotto questo profilo si evidenzia l'opportunità di una sua più stretta specificazione, nell'ambito della cornice costituita dalla norma nazionale, da parte della legislazione regionale –, pur tuttavia neppure la carenza della norma locale di attuazione impedisce la immediata applicabilità della disciplina sanzionatoria introdotta dalla legge 84/2006. L'amministrazione competente dovrà, nelle more dell'emanazione della disciplina regionale, ricorrere ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 11 della legge 689/1981, ai sensi del quale *«nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»*.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

F.to Gianfrancesco Vecchio